

Deliberazione 16.12.2010, numero 86

Oggetto: gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora" - Istituzione di un'area di circolazione territorialmente non esistente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile, della Legge 1228/1954 e dall'articolo 1 del D.P.R. 223/1989, residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo dove il cittadino ha la propria dimora abituale;

tenuto conto che l'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 prevede che le persone senza fissa dimora vengano considerati residenti nel comune in cui hanno eletto il domicilio e, in sua mancanza, nel comune di nascita;

rilevato che, per tali categorie di cittadini, risulta alquanto difficoltosa sia l'individuazione dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici, sia l'effettiva certificazione;

richiamato il punto 7 delle "Avvertenze e Note illustrative" al Regolamento anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia a quanto viene effettuato nel corso del Censimento della Popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale nella quale poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune;

ritenuto di dover provvedere in conformità alle disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;

vista la Legge anagrafica 24 dicembre 1954, n.1228 e s.m.i.;

visto il Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n.223

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di istituire un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente con la seguente denominazione "VIA DELLA CASA COMUNALE";
2. di dare atto che in tale via verranno iscritti "con numero progressivo sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio Nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel comune stesso. Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi

sopradetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari” così come prescritto nelle Note ISTAT sopra riportate;

3. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Ufficio territoriale del Governo di Brescia per i provvedimenti di competenza di cui al Regio Decreto Legge 12 maggio 1923, n. 1158, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n.473, e alla Legge 23 giugno 1927, n.1188, quali condizioni di efficacia della presente deliberazione.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).